



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Sezione civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 67 ss. CCII introdotto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] (MC) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (AN), Via [REDACTED] (con l'avv. Manlio Giuseppe Possenti), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. ANNA MARIA REPICE;

visto il provvedimento di assegnazione del 20/04/2023;

chiarito preliminarmente che, atteso l'intervenuto deposito del ricorso e la conseguente iscrizione a ruolo in data successiva al 15/07/2022, la presente procedura deve intendersi disciplinata dal CCII nonostante la presenza, nel ricorso introduttivo, di plurimi riferimenti alla previgente disciplina di cui alla L. n. 3/2012 e sebbene parte della fase "interlocutoria" preliminare, con l'ausilio dell'OCC, si sia svolta in pendenza del pregresso contesto normativo;

tenuto anche conto che può ravvisarsi una sostanziale continuità normativa tra le previsioni della L. n. 3/2012 ed il Codice della Crisi di cui al D. Lgs n. 14/2019;

ritenuto che, in tal senso, il giudice, nell'esercizio del potere/dovere di inquadramento giuridico dell'atto, può sussumere la fattispecie concreta nell'ambito di una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate negli art. 65 e ss. CCII: nel caso di specie, visto il contenuto sostanziale, oltre che le conclusioni di cui al ricorso e la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 68 e ss. CCII, come attestato dall'OCC nella relazione del 13/10/2022 e successive integrazioni, appare indubbia la volontà dell'istante di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss CCII, derivandone la necessità di riqualificare la domanda come "ricorso per l'ammissione alla procedura di



ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII" in luogo di "ricorso per l'ammissione alla procedura Piano del Consumatore ex art. 12 bis l. 3/12";

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso, della relazione dell'OCC e successive integrazioni, consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCII, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito (stipendio di lavoratore dipendente), peraltro allo stato gravato da un pignoramento del quinto dello stipendio e dalle spese di partecipazione al mantenimento della figlia minore per euro 250,00 mensili;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "consumatore" del debitore ricorrente e dunque di "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che il ricorrente, che è soggetto lavoratore dipendente a tempo indeterminato del Comune di [REDACTED] con la qualifica di istruttore di polizia locale, non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in genere e in genere non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCI;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCI, secondo cui - ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: "il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode";

ritenuto nella specie come, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nonché dalla relazione depositata dall'OCC a corredo del ricorso e da quella depositata in data 18/05/2023, sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode



tenuto conto che il sig. [REDACTED] è pervenuto all'erosione dei propri risparmi conseguentemente ad una serie di vicissitudini personali legate all'esito negativo di una causa di divisione ereditaria nonché ai rapporti di collaborazione intrapresi con vari legali con la formula del franchising o dell'acquisizione di quote societarie;

tenuto anche conto del fatto che, alle circostanze di cui innanzi si univa la crisi coniugale sfociata poi nella separazione consensuale;

osservato che, tutte le vicende esposte comportavano una rapida diminuzione del risparmio determinando un ripetuto accesso al credito per il tramite di istituti finanziari che non hanno valutato con la dovuta attenzione la capacità del ricorrente di far fronte a tutti gli impegni economici;

rilevata l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo depositata dal ricorrente, e modificata in data 10/07/2023, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 40.783,90 (cui deve aggiungersi il contributo al mantenimento della figlia, [REDACTED], pari ad euro 250,00 mensili), è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura, pari ad € 5.020,98, oltre accessori di legge (avv. Anna Maria Repice € 1.672,30, oltre accessori di legge - avv. Manlio Giuseppe Possenti € 3.348,68, oltre accessori di legge), da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2023;
2. pagamento stralciato dei creditori privilegiati (Comune di Senigallia per TARI € 590,10 - Regione Marche per bollo auto € 838,26 - Spese legali e di procedura per pignoramento Findomestic € 1.108,10) nella percentuale del 30%;
3. Pagamento stralciato dei creditori chirografari (Ifis Investing S.p.A. € 5.687,94 - Ing. Bank € 3.109,04) nella percentuale del 30%;

precisato che i pagamenti dei creditori privilegiati e chirografari saranno effettuati mediante ratei mensili di complessivi euro 350,00 cadauno, da ripartire secondo lo schema di cui al piano (pagamento dei privilegiati a decorrere dal 31/12/2023 fino a settembre 2024 e dei chirografari a decorrere da ottobre 2024 fino al 30/04/2027), fino ad integrale soddisfazione della somma stralciata;

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;



precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, consistenti nella sospensione delle procedure esecutive in corso ed in particolare delle trattenute in corso sullo stipendio, nell'ottica di limitare l'erosione delle disponibilità liquide per gli altri creditori nonché di limitare l'erosione delle disponibilità economiche su cui il ricorrente può contare per soddisfare le esigenze di mantenimento proprie e del proprio nucleo familiare;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCII,

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano, così come modificato in data 10/07/2023, nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione delle procedure esecutive in corso ed in particolare delle trattenute stipendiali attualmente in corso nei confronti del ricorrente [REDACTED] operate conseguentemente all'esecuzione mobiliare presso terzi promossa ai suoi danni da IFIS NPL INVESTING S.P.A (FINDOMESTIC);

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche *si opus* individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.



Ancona, li 12/07/2023

Il Giudice
dott.ssa Giuliana Filippello

